



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice monocratico per le pensioni

dott. Gioacchino Alessandro ha pronunciato la seguente

SENTENZA 230/2024

In forma semplificata ex art. 218, c. 3 del c.g.c.

nel giudizio di ottemperanza in materia di pensioni civili iscritto al n. **68933** del registro di segreteria;

INTRODOTTO con ricorso, depositato il 22 luglio 2022, proposto da **L.**

C.R., nata a OMISSIS c.f. OMISSIS; **L. C. G.**, nata a OMISSIS, c.f.

OMISSIS; **L. C. L.**, nata a OMISSIS, c.f. OMISSIS; **L. C.G.**, nato a

OMISSIS, c.f. OMISSIS; **L. C. R.**, nata a OMISSIS, c.f. OMISSIS;

L.C.P., nato a OMISSIS, c.f. OMISSIS; tutti nella qualità di eredi di G.

R., nata a OMISSIS, C.F. OMISSIS ed ivi deceduta il 07/09/2016,

elett.te dom.ti in Palermo, Via G. Federico Pipitone, 127, presso lo

studio dell'Avv. Giuseppina Li Cauli (c.f. LCLGPP65R46G273C, fax n.

091/346738, pec: giuseppinalicauli@pecavvpa.it) che li rappresenta e

difende per mandato conferito in calce al ricorso;

- CONTRO

-I.N.P.S. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F.

80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in

persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso

dagli avv.ti Gino Madonia (avv.gino.madonia@postacert.inps.gog.it) e

Tiziana G. Norrito (avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it),

elettivamente domiciliato in Palermo presso l'avvocatura regionale

dell'Istituto in via M. Toselli n.5;

PER L'OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA N. 428/2020 di questa

Corte emessa in data 07.07.2020 pubblicata in data 20.08.2020, non

notificata, passata in giudicato;

Visti gli art. 217 e 218 del codice di giustizia contabile;

Visti il ricorso e gli altri atti e documenti di causa;

Uditi, all'udienza pubblica del 18 giugno 2024, con l'assistenza del

segretario d'udienza sig.ra Michela Montalbano, i procuratori delle

parti, come da verbale

FATTO E DIRITTO

1. Con l'odierno ricorso di ottemperanza parte ricorrente ha lamentato

la mancata esecuzione della sentenza sopra epigrafata, emessa in

data 07.07.2020 pubblicata in data 20.08.2020 e passata in giudicato.

Detta sentenza aveva riconosciuto il diritto di parte ricorrente al

pagamento della differenza tra quanto erogato dall'INPS alla loro dante

causa a titolo di reversibilità del trattamento tabellare di privilegio del di

lei marito nel quinquennio antecedente l'atto di diffida (trasMESSO con

pec del 16.6.2017) sino al 31.10.2015 (ultimo rateo erogato dall'INPS

prima di trasferire la gestione al competente MEF) e quanto sarebbe

spettato senza l'applicazione delle trattenute Irpef operate dall'INPS,

oltre interessi e svalutazione monetaria come per legge.

Dopo avere riportato ampi stralci della sentenza in questione, e ritenuto

di quantificare le differenze dovute nella misura di euro 15.447,00

([820,77 – 447,77] x 43 mensilità), i ricorrenti chiedevano, pertanto, a questo Giudice di disporre l'applicazione dell'art. 218, n. 4, lett. d, del c.g.c, e di nominare sin da subito, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta nonché di fissare una somma di denaro dovuta dal resistente per ogni eventuale violazione o inosservanza successiva, con vittorie di spese e compensi da distrarsi a favore del procuratore antistatario.

2. L'Inps si costituiva con memoria depositata il 16 febbraio 2023, deducendo che stava provvedendo a corrispondere quanto spettante ai ricorrenti ai sensi della sentenza di primo grado 428/2020, come testimoniato dalla pec inviata al procuratore di parte ricorrente, da cui si evincerebbe che il competente reparto INPS ha richiesto la produzione dell'IBAN di uno dei ricorrenti-eredi (creditori in solido) in modo tale da accreditare quanto è loro dovuto.

Contestava, tuttavia, la quantificazione risultante dal ricorso per il giudizio di ottemperanza, dal momento che l'effettiva e definitiva somma che verrà corrisposta ai ricorrenti sarà individuata solo al termine del relativo procedimento amministrativo.

Ciò esposto, chiedeva conclusivamente di *Rinviare il giudizio, alla luce di quanto sopra esposto, al fine di eseguire correttamente la sentenza 428/2020; Dichiarare, al fine, cessata la materia del contendere; Con ogni conseguenza di legge sulle spese del giudizio.*

3. All'udienza pubblica del 12 luglio 2023 la causa è stata rinviata a successiva udienza, su richiesta di parte ricorrente, cui ha aderito parte resistente, per verificare l'esattezza della liquidazione dell'Inps, con

termine per deposito di eventuali note fino a venti giorni prima.

Quindi, con ordinanza a verbale all'udienza del 14 dicembre 2023, la causa veniva nuovamente rinviata alla data del 23 aprile 2024., atteso che le parti non convenivano in relazione alle trattenute operate relativamente all'annualità del 2014, e si ordinava all'INPS di produrre documentazione comprovante le trattenute operate sulle somme liquidate.

4. All'udienza del 23 aprile 2024 il procuratore dell'INPS deduceva che non era in grado di produrre la chiesta documentazione ma che dallo stesso CUD 2015 depositato dal ricorrente poteva rilevarsi che la somma è indicata al lordo della detrazione per lavoro dipendente nonché al lordo del conguaglio relativo al 2014 di euro 1.725,48 e che l'Irpef riportata nel CUD riguarda entrambe le pensioni in godimento; chiedeva, quindi, che la causa fosse posta in decisione. L'avv. Li Cauli eccepiva la tardività e la decadenza dell'INPS rispetto al termine assegnato per il deposito della documentazione.

All'esito dell'udienza, con ordinanza n. 53/2024 il Giudice, rilevato che l'INPS non aveva fornito gli atti comprovanti la piena e corretta esecuzione della sentenza in oggetto, e che le osservazioni svolte all'udienza fossero tardive e, comunque, inidonee a chiarire i termini della liquidazione effettuata ed a comprovare l'integrale e corretta ottemperanza alla sentenza per cui è causa; che, peraltro, dal CUD agli atti emergeva in relazione alle trattenute IRPEF relative al 2014 che, oltre alla trattenuta effettiva, pari a euro 211,48, (così come indicato anche dall'INPS nell'appunto prodotto all'udienza del 12 luglio

2023) risulta un conguaglio fiscale pari a 1.828,22, mentre nel suddetto appunto si riferiva che nel 2014 non vi era stato conguaglio a debito, ordinava all'INPS di provvedere all'ottemperanza alla sentenza n. 428/2020 per la parte rimasta ineseguita, rinviando per la prosecuzione del giudizio all'udienza del 18 giugno 2024;

5. Con memoria del 15 maggio 2024, l'INPS, in esecuzione di detta ordinanza, depositava un provvedimento riepilogativo dell'esecuzione della sentenza e rappresentava che gli importi trattenuti dall'Istituto a titolo di IRPEF per il periodo in questione (sia ritenuta diretta che conguaglio) erano stati tratti dai cedolini di erogazione del trattamento, che pure allegava (n. 40 cedolini da luglio 2012 a ottobre 2015, poiché la partita di pensione viene trasferita al MEF dall' 1.11.15).

Aggiungeva, ai fini della valutazione del comportamento dell'Istituto in ordine al regolamento delle spese di lite, che i ricorrenti avevano chiesto in sede di ottemperanza una cifra molto più alta di quella dovuta (euro 15.447,00 quale risultato della somma differenziale tra la prestazione dovuta e un importo fisso di euro 447.77 moltiplicato per un numero di mensilità maggiori, ossia 43 anziché 41); adduceva che le obiezioni proposte dal ricorrente erano state generiche e approssimative (riferimento all'Irpef lorda di un CUD che riguarda due trattamenti di pensione), nonostante i ricorrenti fossero in possesso dei cedolini dai quali era facilmente evincibile l'importo medio di Irpef trattenuta mensilmente e che per arrivare alla cifra di euro 15.477,00 era necessario avere una trattenuta IRPEF mensile su cedolino mediamente di euro 377,50.

6. Con memoria del 30 maggio 2024, parte ricorrente controdeduceva adducendo che:

-Dai cedolini depositati dall'Inps il 15/05/2024 si evince che;

- Nel 2012 non è stata trattenuta Irpef;*
- Nel 2013 è stata trattenuta Irpef per € 182,87 oltre alla somma di € 140,56 a titolo di addizionale regionale e comunale, non contabilizzata nel prospetto inps depositato il 15/05/2024 unitamente alle memorie, e non dovuta perché trattasi di prestazione esente. A ciò va aggiunto il conguaglio irpef di cui alla nota inps citata;*
- Nel 2014 invece è stata illegittimamente trattenuta la somma di € 211,48 a titolo di Irpef, oltre alla somma di € 297,83 a titolo di addizionale regionale e comunale Irpef, non contabilizzata nel prospetto inps depositato il 15/05/2024 unitamente alle memorie, e non dovuta perché trattasi di prestazione esente;*
- Nel 2015 invece è stata illegittimamente trattenuta la somma di € 140,45 a titolo di Irpef, oltre alla somma di € 297,83 a titolo di addizionale regionale e comunale Irpef, non contabilizzata nel prospetto inps depositato il 15/05/2024 unitamente alle memorie. A ciò va aggiunto il conguaglio irpef di cui alla nota inps citata*
- Non si hanno notizie del 2016, né tantomeno per tale anno sono stati depositati cu e cedolini paga*

Non è affatto chiaro quanto successo sugli importi a titolo di irpef e di

cui al cu 2015. A detta dell'Inps l'importo di € 1725,48 è stato recuperato sulle rate mensilit[à] da marzo a ottobre 2015, la differenza sarebbe da imputare alla pensione categoria so che non è oggetto del presente giudizio recuperati sulle rate da marzo ad ottobre 2015. Pertanto, per sopra detto è dunque evidente che l'Inps deve ancora corrispondere la somma di € 736,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria a titolo di addizionale comunale e regionale irpef relativa agli anni 2013,2014,2015, mentre rimane sospeso ogni giudizio per l'anno 2016 e per la vicenda relativa trattenute irpef di cui al cu 2015 sulla quale si sospende ogni giudizio.

Pertanto, il ricorrente insisteva nelle domande tutte formulate in ricorso.

7. All'udienza odierna le parti hanno insistito nelle rispettive posizioni processuali, riportandosi alle rispettive difese in atti e chiesto la decisione della causa.

Il giudice poneva la causa in decisione.

Considerato in

DIRITTO

8. Nel presente giudizio di ottemperanza il ricorrente lamenta la mancata esecuzione della sentenza n. 428/2020 emessa in data 07.07.2020 di questa Sezione giurisdizionale della Corte dei conti.

8.1. A tal riguardo occorre preliminarmente evidenziare che la suddetta sentenza dichiarava esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche la pensione militare privilegiata n. SO 20063168 erogata dall'INPS alla Sig.ra G.R. dal 1/01/1999 sino 31/10/2015, di

reversibilità della pensione del marito, L.C. F., recante il n. 4099516R.

8.2. La medesima sentenza dava atto che la signora G. R., dante causa degli ricorrenti, era titolare della reversibilità della pensione tabellare militare privilegiata del marito, L. C. F., recante il n. OMISSIS, a carico del bilancio del Ministero della Difesa, discendente da infermità contratta a causa del servizio militare di leva, e che *per mero errore nel trasferimento della partita, la pensione è stata corrisposta, per tutto il periodo 01/01/1999 - che al contempo erogava anche la pensione n. OMISSIS (a carico della gestione privata e assoggettata a IRPEF); successivamente, con la rata di novembre 2015, la pensione n. OMISSIS è stata presa in carico dal MEF - R.T.S., ed erogata correttamente come pensione privilegiata tabellare di reversibilità senza applicare sulla stessa alcun tipo di ritenuta. Pertanto, è evidente che mentre il MEF ha correttamente qualificato la prestazione previdenziale in questione in conformità alle vigenti disposizioni che regolano la materia delle pensioni privilegiate tabellari erogate in caso di menomazioni riportate in occasione ed a causa del , 01/01/1999 al 31/10/2015, ha invece erogato un trattamento non di sua spettanza, ed applicando di conseguenza una ritenuta non dovuta in ragione di non meglio precisati errori in ordine alla qualificazione della prestazione pensionistica.*

9. Solo a seguito dell'ordinanza di questo Giudice n. 53/2024 l'INPS ha tardivamente prodotto i corso di giudizio la documentazione relativa all'asserita ottemperanza alla sentenza alla stregua della decisione sopra richiamata.

10. Ciò premesso, occorre verificare in via pregiudiziale il ricorrere delle condizioni di procedibilità del giudizio, tenuto peraltro conto che l'Istituto, nel costituirsi, ha contestato il conteggio operato dalla parte ricorrente, allegando che il relativo procedimento amministrativo era ancora in corso e che l'INPS si era attivata chiedendo l'IBAN di uno dei ricorrenti-eredi (creditori in solido) per procedere alla liquidazione.

Segnatamente, trattandosi di un giudizio di ottemperanza, va anzitutto accertata l'esistenza della previa diffida richiesta dall'art. 218 del c.g.c., Sul punto è però sufficiente rilevare che la mancanza della diffida a adempiere quale prerequisite per l'instaurazione del giudizio d'ottemperanza appare superata dalla costituzione in giudizio dell'INPS e dall'accettazione del contraddittorio circa il merito del giudizio (C. conti, sez. III, n. 559/2017).

11. In ordine alla questione concernente l'effettiva ottemperanza alla decisione giudiziale invocata, l'INPS ha fornito la documentazione da cui emerge che l'Istituto ha erogato (lotto di pagamento n. 20 del 2 marzo 2023, per l'importo di euro 2.821,26) sul conto corrente del sig. L. C. P., come da richiesta del legale degli odierni ricorrenti, avv. Li. Cauli, il rimborso dell'IRPEF trattenuta sui cedolini negli anni dal 2012 al 2015 (complessivamente pari a euro 534,80), quello a titolo di conguagli per i periodi aprile-dicembre 2013 e marzo-ottobre 2015 (complessivamente pari a euro 1.825,78), nonché il pagamento di interessi e rivalutazioni (euro 460,68).

Sennonché, come controdedotto dal ricorrente da ultimo in riscontro alla produzione dell'INPS, da tale documentazione si evince che l'Inps

deve ancora corrispondere la somma di € 736,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria a titolo di addizionale comunale e regionale Irpef relativa agli anni 2013, 2014, 2015; invece, per quanto riguarda il periodo successivo al novembre 2015 va dato atto che, come esposto nella sentenza in questione, *con la rata di novembre 2015, la pensione n. OMISSIS è stata presa in carico dal MEF - R.T.S., ed erogata correttamente come pensione privilegiata tabellare di reversibilità senza applicare sulla stessa alcun tipo di ritenuta.*

12. Pertanto il ricorso va accolto limitatamente al rimborso della somma di euro 736,00 a titolo di addizionale Irpef per i periodi indicati, essendo per il resto cessata la materia del contendere, e, per l'effetto, va ordinato all'ente previdenziale convenuto di provvedere alla integrale esecuzione della sentenza di questa Sezione n. 428/2020 per la parte non ancora eseguita.

La liquidazione delle residue spettanze a titolo di rimborso IRPEF sulla pensione che ne doveva essere esente, in esecuzione della pronuncia giudiziale di cui si chiede l'ottemperanza, dovrà essere effettuata entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza ovvero, se anteriore, dalla sua notificazione.

In caso di persistente inerzia del dopo il termine predetto, è nominato commissario *ad acta* per l'esecuzione il direttore generale del Fondo Pensioni Sicilia, o un funzionario da quest'ultimo delegato, che provvederà nell'ulteriore termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza a cura della parte interessata.

11. Si ritiene di compensare integralmente tra le parti le spese di lite,

tenuto conto che, sebbene il parziale adempimento sia avvenuto dopo l'introduzione del ricorso, il ricorso non è stato preceduto dalla notifica della diffida e del titolo nei confronti dell'INPS.

PQM

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana – in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

- accoglie il ricorso nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, ordina all'INPS di provvedere all'integrale esecuzione della sentenza di questa Sezione n. 428/2020 emessa in data 07.07.2020 per la parte rimasta ineseguita.

L'esecuzione dovrà avere luogo entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero, se anteriore, dalla sua notificazione.

In caso di persistente inerzia dopo il termine predetto, nomina commissario ad acta per l'esecuzione il Direttore Generale del Fondo Pensioni Sicilia o funzionario da quest'ultimo delegato, che provvederà nell'ulteriore termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza a cura della parte interessata.

Spese compensate.

Dispone che copia della presente sentenza sia comunicata alle parti costituite e notificata al *commissario ad acta*.

Così deciso in Palermo, in data 18 giugno 2024

IL GIUDICE

Gioacchino Alessandro

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 21 giugno 2024

Pubblicata il 24 giugno 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,

dispone

che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

IL GIUDICE

Gioacchino Alessandro

(f.to digitalmente)

Depositata nei modi di legge

Palermo, 21 giugno 2024

Ai sensi dell'art.52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi di TUTTI I RICORRENTI MENZIONATI, nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.

Palermo, 24 giugno 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)